

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(ALTISSIMO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 SETTEMBRE 1984

Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti

ONOREVOLI SENATORI. — Nel corso dell'indagine conoscitiva sull'assicurazione obbligatoria degli autoveicoli svolta durante l'VIII legislatura dal Comitato paritetico delle Commissioni permanenti 10^a del Senato e XII della Camera da più parti fu prospettata l'esigenza di una disciplina legislativa dell'attività dei periti assicurativi operanti nel settore dell'infortunistica stradale.

Si sottolineò in particolare l'anomalia esistente nel nostro ordinamento che — mentre detta una disciplina giustamente rigorosa e precisa per l'esercizio dell'attività assicurativa e della professione di agente di assicurazione — non prevede alcuna norma regolatrice dell'attività di perito assicurativo, la quale, per la mancanza di una qualunque forma di controllo e di vigilanza da parte della Pubblica amministrazione, è tal-

volta esercitata da soggetti privi della necessaria qualificazione tecnico-professionale e degli indispensabili requisiti di correttezza e di moralità.

Nel quadro delle iniziative legislative volte ad aggiornare la disciplina normativa dell'attività assicurativa alle mutate esigenze del settore, con particolare riguardo alla assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, in modo da salvaguardare prioritariamente gli interessi degli assicurati e dei terzi danneggiati, si è ritenuto opportuno provvedere a colmare la lacuna normativa avanti rilevata, prevedendo, con il presente disegno di legge, l'istituzione del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti.

L'articolo 1 del disegno di legge prevede l'istituzione del ruolo nazionale presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne cura la tenuta mediante la Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la quale provvede anche al suo aggiornamento e alla sua pubblicazione.

La limitazione della disciplina dettata dal presente disegno di legge ai soli periti che accertano danni a cose appare giustificata dal fatto che i periti che accertano danni a persone sono necessariamente iscritti nel ruolo professionale degli esercenti la professione di medico-chirurgo.

L'estensione della stessa disciplina all'attività peritale di accertamento dei danni a cose derivanti dall'incendio e dal furto dei veicoli a motore e dei natanti trova la sua giustificazione nella stretta connessione esistente con l'accertamento dei danni derivanti dalla circolazione.

L'articolo 2 prevede la distinzione del ruolo in due sezioni: la prima per gli esercenti l'attività in proprio o quali legali rappresentanti o dipendenti di società esercenti l'attività di perito, la seconda per i dipendenti di imprese assicurative o di gruppi o consorzi delle stesse imprese.

Con l'articolo 3 si stabilisce il principio che l'iscrizione nel ruolo è obbligatoria per chi intenda esercitare la professione di perito assicurativo e si disciplina l'esercizio dell'attività di perito da parte di società.

L'articolo 4 prevede i requisiti per l'iscrizione nel ruolo, stabilendo, in particolare, che l'accertamento dell'idoneità professionale degli aspiranti all'iscrizione deve essere effettuato mediante pubblico esame.

Gli articoli 5 e 6 disciplinano l'iscrizione, la cancellazione e la reinscrizione nel ruolo.

Gli articoli 7, 8 e 9 prevedono l'istituzione, la composizione e i compiti della commissione nazionale e delle commissioni provinciali per i periti assicurativi e l'emana- zione di un decreto ministeriale per disciplinarne il funzionamento.

L'articolo 10 determina la misura del contributo annuale dovuto dagli iscritti nel ruolo e le modalità della sua variazione.

Gli articoli 11, 12 e 13 disciplinano le sanzioni disciplinari applicabili nei confronti degli iscritti nel ruolo e il relativo procedimento nonché le sanzioni amministrative applicabili in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel disegno di legge.

L'articolo 14 prevede le modalità per la determinazione della tariffa dei compensi.

L'articolo 15 contiene la norma per la copertura finanziaria dell'onere derivante dall'applicazione della legge. Al riguardo è opportuno precisare che tale onere consiste nelle spese per l'espletamento degli esami per la prova di idoneità e per il funzionamento delle commissioni; e che, in base a stime affidabili eseguite dalle associazioni di categoria, i periti assicurativi operanti in Italia sono attualmente non meno di 4.500, per cui, anche tenendo conto del fatto che soltanto una parte di essi otterrà l'iscrizione nel ruolo, il gettito del contributo annuale previsto dall'articolo 10 appare più che adeguato a coprire l'onere previsto.

L'articolo 16 detta una norma transitoria per consentire, in occasione della prima formazione del ruolo, la partecipazione alla prova di idoneità necessaria per l'iscrizione nel ruolo di quei periti assicurativi che, pur essendo privi del requisito del titolo di studio, abbiano esercitato l'attività continuativamente per almeno cinque anni prima dell'entrata in vigore della legge.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

*(Istituzione, tenuta
e pubblicazione del ruolo)*

È istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti.

La tenuta del ruolo è affidata alla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo cura l'aggiornamento del ruolo entro il 31 dicembre di ogni anno e la sua pubblicazione entro i tre mesi successivi e ne invia copia alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Per ciascun iscritto debbono essere indicati il nome, la data di nascita, il comune di residenza, la data di iscrizione e l'indirizzo della sede operativa.

Art. 2.

(Sezioni del ruolo)

Il ruolo è distinto in due sezioni.

Nella prima sezione sono iscritti i periti assicurativi i quali esercitano l'attività in proprio o quali legali rappresentanti o dipendenti delle società di cui all'articolo 3, secondo comma.

Nella seconda sezione sono iscritti i periti assicurativi che esercitano l'attività quali dipendenti per conto di un'impresa o di un gruppo o di un consorzio di imprese di assicurazione.

I periti iscritti nella seconda sezione possono esercitare l'attività esclusivamente per conto dell'impresa o del gruppo o del con-

sorzio di imprese di assicurazione di cui sono dipendenti. Essi sono iscritti nella prima sezione quando dimostrino l'effettiva cessazione del rapporto di impiego.

Art. 3.

(Obbligatorietà dell'iscrizione nel ruolo)

La professione di perito assicurativo per l'accertamento dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti non può essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo.

Qualora l'attività di perito assicurativo sia esercitata da una società, l'obbligo di iscrizione nel ruolo deve essere riferito ai legali o al legale rappresentante della società stessa e ai dipendenti che, muniti dei necessari poteri, siano delegati dalla società allo svolgimento dell'attività di perito assicurativo.

Le società sono tenute a comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le eventuali variazioni dei soggetti di cui al precedente comma, per l'aggiornamento del ruolo, entro e non oltre due mesi dall'avvenuta variazione.

Art. 4.

(Requisiti per l'iscrizione nel ruolo)

Ha diritto di essere iscritto nel ruolo chiunque sia in possesso dei seguenti requisiti:

a) sia cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea o straniero residente nel territorio della Repubblica italiana a condizione che analogo trattamento sia riservato nei Paesi di origine ai cittadini italiani, salvo il caso di apolidia;

b) abbia il godimento dei diritti civili;

c) non abbia riportato condanna irrevocabile per un delitto contro la Pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il com-

mercio, contro il patrimonio, o per altro delitto non colposo per il quale sia comminata la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, o per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, ovvero condanna irrevocabile comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici di durata superiore a tre anni;

d) sia fornito di diploma di licenza di scuola media superiore o equipollente;

e) abbia superato una prova di idoneità mediante esame scritto ed orale.

Ha diritto di essere iscritto nel ruolo altresì chiunque sia iscritto negli albi professionali di ingegnere, di geometra e di perito industriale.

Non possono esercitare attività di perito assicurativo nè essere iscritti nel ruolo gli enti pubblici, le imprese di assicurazione, gli agenti e i mediatori di assicurazione, i riparatori di veicoli e di natanti e tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro dipendente, salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 2 e nel secondo comma dell'articolo 3.

Le modalità della domanda di iscrizione nel ruolo, le materie e i programmi di esame per la prova di idoneità, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità per la partecipazione e lo svolgimento degli esami sono disciplinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi, per la prima attuazione della presente legge, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore.

Alla domanda di iscrizione nel ruolo deve essere allegata l'attestazione del versamento della tassa di concessione governativa nella misura prevista dal n. 117, lettera b), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

La tassa di cui al precedente comma è dovuta anche dai periti assicurativi legali rappresentanti o dipendenti delle società di cui al secondo comma dell'articolo 3 e dai periti assicurativi dipendenti da imprese di

assicurazione nonchè dai periti assicurativi iscritti di diritto ai sensi del secondo comma del presente articolo.

Art. 5.

(Iscrizione nel ruolo)

L'iscrizione nel ruolo è disposta dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo accertamento dei requisiti di cui all'articolo 4 da parte della commissione nazionale di cui all'articolo 7.

Art. 6.

(Cancellazione dal ruolo e reinscrizione)

La cancellazione dal ruolo è disposta dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione nazionale di cui all'articolo 7, in caso di:

- a) rinuncia all'iscrizione;
- b) perdita di uno dei requisiti di cui al primo comma, lettere a) e b), dell'articolo 4 o del requisito di cui al secondo comma dello stesso articolo;
- c) sopravvenuta incompatibilità ai sensi del terzo comma dell'articolo 4;
- d) condanna irrevocabile per alcuno dei reati di cui al primo comma, lettera c), dell'articolo 4;
- e) radiazione;
- f) dichiarazione di fallimento.

La reinscrizione nel ruolo può essere richiesta senza alcun limite in caso di rinuncia; dopo il venir meno dei presupposti che hanno determinato la cancellazione, qualora la stessa sia stata disposta in alcuno dei casi di cui alle lettere b) e c) del precedente comma; dopo intervenuta la riabilitazione, quando la cancellazione sia stata disposta in alcuno dei casi di cui alle lettere d) ed f) del precedente comma; decorsi cinque anni in caso di radiazione. Per la reinscrizione si segue lo stesso procedimento previsto per l'iscrizione.

Art. 7.

*(Commissione nazionale
per i periti assicurativi)*

Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita la commissione nazionale per i periti assicurativi per l'accertamento dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti.

La commissione è composta:

1) da un Sottosegretario di Stato del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la presiede;

2) dal direttore generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, con funzioni di vice presidente;

3) da un funzionario della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo con qualifica non inferiore a primo dirigente;

4) da un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a primo dirigente;

5) da quattro rappresentanti dei periti iscritti nel ruolo;

6) da un rappresentante delle imprese di assicurazione.

Tutti i componenti della commissione, nonchè i supplenti per ciascuno dei componenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del comma precedente, ad eccezione del presidente e del vice presidente, sono nominati, per la durata di tre anni, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I componenti di cui ai numeri 5) e 6) del secondo comma nonchè i relativi supplenti sono nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali e professionali di categoria, maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La designazione è effettuata tramite il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Qualora dette organizzazioni non provvedano all'indicazione dei soggetti proposti entro trenta giorni dalla richiesta, i componenti sono nominati di propria iniziativa dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I supplenti dei componenti di cui ai numeri 3) e 4) del secondo comma sono nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in relazione alle designazioni effettuate dalla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, e dal Ministro del tesoro.

La commissione decide a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Le funzioni di segreteria sono svolte dal funzionario della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo di cui al numero 3) del secondo comma.

La commissione è organo consultivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per tutte le questioni concernenti la formazione e la tenuta del ruolo. La commissione ha inoltre il compito di promuovere ed istruire i procedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti nel ruolo e di proporre al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i provvedimenti disciplinari da adottare.

Art. 8.

(Commissioni provinciali per i periti assicurativi)

Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituita una commissione provinciale per i periti assicurativi per l'accertamento dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti.

Le commissioni durano in carica tre anni e sono composte:

1) dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un suo delegato, con funzioni di presidente;

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2) da un funzionario della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che assolve le funzioni di segretario;

3) da tre rappresentanti dei periti iscritti al ruolo, nominati dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, su designazione delle organizzazioni sindacali e professionali di categoria maggiormente rappresentative sul piano provinciale. La designazione è effettuata tramite l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione territorialmente competente.

Le commissioni provinciali, oltre ad adempiere tutti gli altri compiti loro demandati dalla presente legge:

a) esercitano le funzioni inerenti alla custodia del ruolo;

b) controllano la legittimazione degli esercenti l'attività di perito assicurativo;

c) esercitano funzioni di controllo sull'etica professionale degli iscritti nel ruolo e vigilano sul corretto esercizio della attività di perito assicurativo;

d) promuovono iniziative atte ad elevare la qualificazione e l'aggiornamento professionale dei periti assicurativi.

Art. 9.

(Funzionamento della commissione nazionale e delle commissioni provinciali)

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi, di concerto con il Ministro del tesoro, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le norme per il funzionamento della commissione nazionale e delle commissioni provinciali.

Art. 10.

(Contributo annuale)

Gli iscritti nel ruolo sono tenuti al pagamento del contributo annuale di lire 150.000 da versarsi in apposito conto corrente postale intestato alla locale sezione della Teso-

reria provinciale dello Stato, entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce l'iscrizione.

La misura del contributo annuale può essere variata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione nazionale di cui all'articolo 7.

Le entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo sono imputate a favore del bilancio dello Stato.

Art. 11.

(Sanzioni disciplinari)

L'iscritto che nell'esercizio della propria attività tenga una condotta o compia atti non conformi all'etica, alla dignità e al decoro professionale è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) richiamo;
- b) censura;
- c) radiazione dal ruolo.

Il richiamo consiste in una dichiarazione di biasimo formale; è motivato ed è inflitto per lievi trasgressioni. Viene notificato all'iscritto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e di esso è data comunicazione, nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 3, anche alla società preponente.

La censura è disposta per rilevanti manchevolezze. Viene notificata all'iscritto con le stesse modalità del richiamo e di essa è data comunicazione anche alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui l'iscritto ha la sua sede operativa.

La radiazione è inflitta per fatti di particolare gravità e comporta la cancellazione dal ruolo. Di essa è data comunicazione con le stesse modalità di cui al secondo comma alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui l'iscritto ha la sua sede operativa e a tutte le imprese di assicurazione operanti nel territorio nazionale.

Contro il provvedimento di radiazione dal ruolo può essere proposta impugnazione, entro novanta giorni dalla data di comunicazione della deliberazione di cui al precedente comma, con ricorso al tribunale nella cui circoscrizione l'iscritto aveva la sua sede operativa, il quale decide in camera di consiglio sentito il pubblico ministero.

Art. 12.

(Procedimento disciplinare)

Il procedimento disciplinare è promosso dalla commissione nazionale, anche su segnalazione delle commissioni provinciali.

Il presidente della commissione nazionale dispone i necessari accertamenti e ordina la comunicazione all'interessato della apertura del procedimento disciplinare, nomina il relatore e fissa la data della seduta per la trattazione orale.

La comunicazione all'interessato deve essere fatta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve contenere l'avvertimento che gli atti del procedimento restano, per venti giorni dalla data della ricezione, a sua disposizione presso la Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, con facoltà per l'interessato di estrarne copia. Deve contenere, altresì, l'invito all'interessato a far pervenire alla commissione, almeno venti giorni prima della data fissata per la seduta, eventuali scritti o memorie difensive e documenti.

L'interessato ha facoltà di intervenire alla seduta per svolgere oralmente la propria difesa.

Nel giorno fissato per la trattazione orale la commissione, sentiti il relatore e l'interessato, sempre che questi ne abbia fatto richiesta, adotta le proprie deliberazioni.

Art. 13.

(Sanzioni amministrative)

Salva l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto sia previsto dalla legge come reato e delle sanzioni disciplinari previste dal-

l'articolo 11, l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente legge è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire 500.000 a un massimo di lire 5.000.000.

Al procedimento per l'accertamento e l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. Competente ad emettere la ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della stessa legge è il direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato del luogo in cui è stato commesso l'illecito amministrativo.

Art. 14.

(Tariffa dei compensi)

La tariffa dei compensi dei periti assicurativi per l'accertamento dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti è determinata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione nazionale di cui all'articolo 7.

Art. 15.

(Onere finanziario)

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 100 milioni per l'anno 1984, si farà fronte con le entrate di cui al precedente articolo 10.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16.

(Norma transitoria)

Nella prima formazione del ruolo possono partecipare alla prova di idoneità necessaria per l'iscrizione coloro che, essendo in possesso dei requisiti previsti dal primo comma dell'articolo 4 ad eccezione di quel-

lo di cui alla lettera *d*), abbiano esercitato con carattere di continuità l'attività di perito assicurativo per l'accertamento dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge.

La domanda di partecipazione alla prova di idoneità deve essere corredata dei certificati attestanti il possesso degli altri requisiti previsti dal primo comma dell'articolo 4 e di quello previsto dal precedente comma.

Con decreto da emanarsi entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina le modalità per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al primo comma.

Le disposizioni di cui all'articolo 3 entrano in vigore un anno dopo la pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.